



**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ACCESSO
ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**

Comuni di
*Castelraimondo – Esanatoglia – Fiuminata – Gagliole – Matelica –
Pioraco – San Severino Marche – Sefro*

DESTINATARI

Sono **destinatari dell'assegno di cura le persone anziane non autosufficienti** che, nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.17 Matelica/San Severino Marche (di seguito ATS 17), permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale **gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l'aiuto di assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro, iscritte al Registro Regionale o comunque formata nelle modalità indicate dalla Regione Marche.**

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di n. 2 assegni di cura, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS 17 in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

Sono escluse dall'assegno di cura le persone non autosufficienti che vivono in strutture sociali e socio-sanitarie previste dalle LR 20/2002 e LR 20/2000.

REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita deve:

- aver compiuto i **65 anni** di età alla data di scadenza dell'avviso pubblico
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di **invalidità pari al 100%** (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità)
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento. Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.** Vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- essere **residente**, nei termini di legge, **in uno dei Comuni dell'ATS n.17** (non saranno accolte le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali). In caso di anziani residenti nei Comuni dell'ATS 17, ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche;
- usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio** o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Sociale 17 assieme (se necessario) all'Unità Valutativa Integrata (UVI). Si specifica inoltre che gli assistenti familiari dei beneficiari, sono tenuti all'iscrizione all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR 118/2009) gestito c/o i CIOF, Centri dell'Impiego, l'Orientamento e la formazione entro dodici mesi dall'eventuale concessione del beneficio.

Nel caso in cui l'assistente familiare risultasse inserita nello stato di famiglia dell'anziano non autosufficiente si darebbe luogo al nucleo familiare estratto di cui all'art. 3, comma 3, del



D.lgs 109/98 e art. 1 comma 7 del Dpcm 221/99 come modificato dal Dpcm 242/01, e pertanto il reddito dell'assistente va escluso dall'ISEE.

Possono presentare domanda:

- a) **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) **i familiari o soggetti delegati** che accolgono o meno l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso, anche se non conviventi;
- c) il **soggetto incaricato alla tutela dell'anziano** in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno o figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate, tramite consegna a mano o inviate per posta (nel qual caso farà fede il timbro postale), presso il proprio Comune di residenza

ENTRO E NON OLTRE IL

21 DICEMBRE 2018

Le domande pervenute oltre il termine previsto e/o in difformità con le modalità di presentazione sopra specificate verranno escluse dalla valutazione e ammissione in graduatoria.

L'Ente non assume responsabilità per la dispersione e/o ritardo nella consegna o presentazione della suddetta domanda e della relativa documentazione allegata; inoltre l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda deve essere corredata **obbligatoriamente, pena l'esclusione**, dalla seguente documentazione:

1. attestazione I.S.E.E. ORDINARIO, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.);
2. copia di un valido documento di identità del richiedente;
3. copia fronte-retro dell'ultimo verbale di invalidità civile, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento percepita al momento della domanda (non sono messe a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);
4. dichiarazione relativa alle modalità di gestione dell'attività assistenziale erogata nell'arco delle 24 ore.

N.B. la dichiarazione ISEE ordinario, allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.



ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'entità dell'assegno di cura a favore dei destinatari è pari ad € 200,00 mensili ed ha durata annuale a partire dal 1 Gennaio 2019.

L'assegno di cura non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato in attuazione nell'Ambito del "Piano Assistenziale Individualizzato" (PAI), finalizzato a supportare momentaneamente la famiglia che assiste l'anziano.

L'entità dell'assegno di cura sarà erogato trimestralmente.

L'erogazione del contributo avverrà a partire dal momento in cui si è in possesso di tutti i requisiti previsti dal patto di assistenza.

L'assegno di cura viene interrotto:

1. in caso di inserimento permanente in struttura residenziale sociale, sanitaria o socio-sanitaria;
2. nel caso in cui il destinatario usufruisca del SAD non autosufficienza o vi acceda;
3. nel caso in cui il beneficiario usufruisca dell'intervento Home Care Premium effettuato dall'INPS;
4. nel caso in cui il beneficiario usufruisca dell'intervento di assistenza domiciliare indiretta indirizzato ai soggetti over 65 anni in situazione di "particolare gravità" e agli interventi concernenti la "disabilità gravissima";
5. in caso di inserimento temporaneo continuativo per un periodo superiore a 30 giorni, in struttura residenziale sociale, sanitaria o socio-sanitaria;
6. col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nel "patto di assistenza";
7. col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
8. Rinuncia scritta del beneficiario o da parte del familiare che di fatto si occupa dell'assistenza dell'anziano;
9. Decesso del beneficiario;

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria con **decorrenza non retroattiva** del beneficio economico.

L'assegno di cura viene sospeso:

in caso di **ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni**, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero

L'Assegno di cura non è cumulabile con il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD); i beneficiari del SAD anziani non autosufficienti possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la **non cumulabilità degli interventi**; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria.

L'Assegno di cura è incompatibile con le misure HCP e/o con interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016



PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Il Coordinatore dell'ATS n.17, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiva un iter procedurale per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare verrà predisposta la graduatoria in base ai valori ISEE ordinario.

La graduatoria non dà immediato diritto al contributo che sarà subordinato anche alla realizzazione di un **“patto di assistenza”** domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti nel quale vengono individuati:

1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
2. gli impegni a carico dei servizi,
3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
4. le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura,
5. la tempistica di concessione dello stesso.
6. se seguito da assistente familiare, contratto di lavoro e iscrizione dell'operatrice all'“Elenco Regionale degli assistenti familiari”.

Al fine di valutare la possibilità di stipulare un **“patto di assistenza”**, parte integrante del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) del quale l'assegno di cura è supporto personalizzato, in sede di presentazione della domanda, il soggetto richiedente (sia esso l'anziano, il suo tutore o la famiglia) è tenuto a presentare, sotto la sua responsabilità, una **dichiarazione** (rilasciata ai sensi dell'**Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445**) nella quale devono essere indicate, nel dettaglio, le modalità di gestione dell'attività assistenziale erogata nell'arco delle 24 ore, nelle varie forme possibili ed integrabili (assistente familiare in possesso di regolare contratto di lavoro ed iscritto al Registro regionale degli assistenti familiari, familiari del soggetto non autosufficiente, altro specificato).

La dichiarazione sarà valutata ed eventualmente sottoposta a verifica, anche periodica, da parte dell'Assistente Sociale o dell'Unità Valutativa Integrata.

L'assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI, di cui la stessa fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie.

Come stabilito dalla DGR n.985/2009 la graduatoria non dà immediato accesso al contributo, essendo lo stesso subordinato alla valutazione dell'Assistente Sociale dell'ATS 17 e dell'Unità Valutativa Integrata del Distretto Sanitario che può essere negativa in assenza delle condizioni per stipulare il **“patto di assistenza”**, in particolare:

- assenza di adeguata assistenza nelle 24 ore
- non gestibilità del paziente a domicilio
- ambiente non idoneo
- decesso del beneficiario prima della stipula del patto di assistenza

Al termine del percorso sopra indicato ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI rivolgersi a:

- Ambito Territoriale Sociale 17, Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n. 29 – San Severino Marche, Tel. 0733/637247 int. 2.
- Sul sito www.umpotenzaesino.sinp.net



**Unione Montana
Potenza Esino Musone**
San Severino Marche (MC)

- Servizi Sociali dei Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica , Pioraco, San Severino Marche, Sefro

Si precisa che l'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche, nella misura stabilita successivamente dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Sociale n. 17.

San Severino Marche, li 03/12/2018

F.to Il Coordinatore ATS 17
Dott. Valerio Valeriani

Protocollo 0043244 del 05-12-2018